

— nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità ed a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,

a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo ove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di una tale prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi ed altri diritti e tributi inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Se, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, al recupero dei dazi ed altri diritti e tributi (salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e gli altri diritti e tributi inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimorsati.

La garanzia in base a cui l'operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi

applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

3) Il testo dell'articolo 42, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Nei casi in cui deve ancora essere consegnato un avviso di passaggio conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio. »

4) Il testo dell'articolo 57 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 57*

Sono adottate, secondo la procedura definita all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 678/85 (\*) le disposizioni necessarie :

- a) per l'applicazione del presente regolamento, esclusi gli articoli 1, 5, 6, 20, 21, 22, 26-31, 33, l'articolo 36 paragrafi 1 e 2 e gli articoli 37 e 40 ;
- b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportino il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto ;
- c) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, o per adattare alle esigenze proprie a determinate merci.

(\*) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1. »

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. J. O'MALLEY